

**Congregazione
della Passione di Gesù Cristo**

**DIRETTORIO
ECONOMICO**



**LA NOSTRA ECONOMIA
AL SERVIZIO DEL CARISMA
E DELLA MISSIONE**

Segreteria Generale CP – Roma 2023

DIRETTORIO ECONOMICO

LA NOSTRA ECONOMIA AL SERVIZIO DEL CARISMA E DELLA MISSIONE

PRESENTAZIONE DEL DIRETTORIO ECONOMICO.....	5
PARTE PRIMA.....	7
1. La libertà di seguire Cristo fino al dono totale di sé.....	7
2. La gratuità del dono di sé.	7
3. Un impegno da vivere nella comunità e per la missione	8
4. Un valore profondamente carismatico.	8
5. Un impegno che richiede formazione continua	9
6. Comunione, condivisione e servizio reciproco.....	9
7. Dipendenza e fiducia nella provvidenza di Dio	9
8. Contro una ricerca dell'indipendenza economica assoluta.	10
9. La comunità dipende dai singoli religiosi	10
10. Il religioso dipende dalla sua comunità.....	10
11. Solidarietà verso coloro che sono nel bisogno.....	10
12. La giustizia nell'uso dei beni e nelle relazioni umane.	11
13. La cura del creato.....	12
PARTE SECONDA.....	13
A) IL SINGOLO RELIGIOSO.....	13
14. La povertà nella vita dei religiosi.....	13
15. Dichiarazione liberatoria prima del noviziato.....	13
16. Diritti e doveri del religioso che ha professato i voti	13
17. La comunione dei beni in comunità.....	14
18. Il dovere della trasparenza nell'uso dei propri beni.....	14
19. Proibizioni particolari.....	14
20. Cessione dell'amministrazione, uso e usufrutto	15
21. Rinuncia alla proprietà personale	15
22. Religiosi in assenza legittima dalla comunità.....	15
23. Religiosi in condizione di exclaustrazione.	16
24. Uscita dalla Congregazione dei religiosi	16
B) LA COMUNITÀ RELIGIOSA	17
25. Attenzioni generali.....	17
26. Dovere di testimoniare la povertà	17
27. L'Economo locale.....	17
28. Trasparenza nell'amministrazione	18
29. Limiti di spesa.	18
30. Custodia degli oggetti preziosi.	19
31. La vendita dei beni immobili e di oggetti preziosi.	19
32. La sussidiarietà in congregazione e l'aiuto ai poveri	19
33. Impiegati e dipendenti.....	19

C) FUNZIONI E RUOLI.....	20
34. I Superiori sono i primi responsabili	20
35. Distinzione di ruolo tra superiore ed economo.	20
36. Incompatibilità di ruolo per i superiori maggiori.	21
37. Vigilanza e controllo nell'amministrazione economica	21
38. Criteri di sicurezza finanziaria.	21
39. Consiglio o Commissione economica	21
40. Gli Economi in genere	22
41. L'Economo generale	22
42. L'Economo provinciale o vice provinciale.....	23
43. I consulenti e gli esperti qualificati	23
44. Rappresentanza legale	24
45. Quantità massime autorizzate.....	25

PARTE TERZA.....26

46. Norme generali per la nostra Congregazione	26
47. Amministrazione ordinaria e straordinaria	26
48. Valutazione della sostenibilità delle opere	28
49. Il patrimonio stabile	28
50. Debiti e Crediti	30
51 Preventivi	31
52. Acquistare, possedere.....	31
53. Affitti e comodati	32
54. Alienazione, vendita, dei beni immobili	33
55. Offerte delle messe.....	35
56. Ecologia economica	36
57. Comunione dei beni interna	37
58. Fondo di Solidarietà della Congregazione	37
59. Linee guida per una buona amministrazione	38
60. Ragioni e funzione di questo Direttorio.....	38

APPENDICE N. 1

Norme di gestione del Fondo di Solidarietà	39
---	-----------

APPENDICE N. 2

Quantità massima per alienazione (Tabella)	41
---	-----------

APPENDICE N. 3

Sintesi degli atti di amministrazione straordinaria	43
--	-----------

PRESENTAZIONE del DIRETTORIO ECONOMICO

Il Dicastero per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica (DIVCSVA) nel documento ***Economia al servizio del carisma e della missione***, n. 58 ha stabilito che:

Il capitolo Generale predisponga e approvi un Direttorio Economico o altro testo analogo che, anche alla luce della esperienza maturata nel tempo, agevoli un'azione quanto più conforme al carisma dell'Istituto, alla sua missione e al consiglio della povertà.

Il 47° Capitolo generale del 2018 ha affidato per decreto al Superiore generale, con il consenso del suo Consiglio, di preparare e approvare il Regolamento o Direttorio Economico della Congregazione, dopo aver consultato il Sinodo generale (Decreto n. 1).

La bozza del documento è stata preparata e presentata al XVI Sinodo generale nel 2022 e, dopo averne recepito i suggerimenti, è stata finalizzata e approvata dal Superiore generale con il consenso del suo Consiglio nel settembre 2023.

Il testo di questo Direttorio incorpora i valori, le norme e le consuetudini della nostra Congregazione in materia di amministrazione dei beni, con particolare riferimento al voto di povertà. Esso servirà come risorsa e guida per tutti i membri della Congregazione e sarà particolarmente utile ai Superiori locali e provinciali e ai formatori (cfr. DIVCSVA, *Economia al servizio del carisma e della missione*, n. 62; *Regolamenti Generali CP*, n. 113).

Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a questo progetto con i loro suggerimenti critici e apprezzo il lavoro del Procuratore generale, p. Alessandro Foppoli, che ha coordinato la realizzazione di questo Direttorio.

Ritiro dei SS. Giovanni e Paolo
Roma, 8 dicembre 2023


P. Joachim Rego, C.P.
Superiore Generale

PARTE PRIMA

Principi e valori che regolano la nostra vita di povertà

1. LA LIBERTÀ DI SEGUIRE CRISTO FINO AL DONO TOTALE DI SÉ

Cristo Signore, pur essendo di natura divina non considerò un tesoro geloso l'esser uguale a Dio, ma spogliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di Croce. Nessuno gli tolse la vita: ma lui stesso la donò liberamente, perché aveva il potere di darla e di riprenderla, e perché non esiste amore più grande di questo: dare la vita per gli amici.

Istruiti da questa libertà di Cristo nello spogliarsi di tutto per assumere la condizione di servo, anche noi passionisti abbiamo rinunciato liberamente ai nostri beni, emettendo il voto di povertà, desiderosi condividere la totale autodonazione di Cristo sul Calvario. Per questo *ci adoperiamo concretamente che la povertà penetri il nostro vivere in un atteggiamento di autentico distacco e di corretto uso dei beni terreni*¹.

2. LA GRATUITÀ DEL DONO DI SÉ.

“Gratuitamente abbiamo ricevuto, gratuitamente doniamo”.

La chiamata a vivere spiritualmente e materialmente da poveri può generare insicurezza e precarietà, ma confidiamo totalmente in Dio che non ci abbandona e continua a manifestarci la sua benevolenza attraverso coloro che, con generosa gratuità, ci accompagnano nel servizio del Regno (familiari, amici, collaboratori, benefattori). Per questo, *“sorretti dalla sua grazia, prendiamo ciascun giorno come dono del Padre, senza l'affanno di accumulare ricchezze per il domani”*². Questo spirito di povertà, che è frutto della grazia di Cristo, ci dispone maggiormente al servizio di tutti, ripagando con altrettanta gratuita generosità il bene che abbiamo ricevuto da Dio e dal nostro prossimo.

¹ Cost. 10.

² Cost. 10.



| 3. UN IMPEGNO DA VIVERE NELLA COMUNITÀ E PER LA MISSIONE

Noi Passionisti siamo consacrati a vivere la professione dei consigli evangelici nella comunità religiosa, con uno stile di vita che sostenga la proclamazione del Vangelo della Passione di Gesù come l'opera più grande dell'amore di Dio. La povertà evangelica è al cuore del nostro vivere in comunità, è alla base della nostra vita di consacrazione, è lo stile della nostra missione e annuncio. La scelta di un uso responsabile dei nostri beni, la giustizia e onestà nel mettere tutte le nostre risorse a servizio del bene di tutti e il senso di solidarietà verso i poveri e bisognosi che bussano alla nostra porta sono testimonianza concreta dell'amore di Dio che per tutti dona il suo Figlio al mondo. Infatti, dal modo con cui usiamo e amministriamo i nostri beni personali, comunitari e di congregazione dipende il giudizio del mondo e di Dio sulla qualità del nostro annuncio e della nostra missione, sapendo che lo spirito di povertà, che è frutto della grazia di Cristo, ci dispone maggiormente al servizio di tutti.

| 4. UN VALORE PROFONDAMENTE CARISMATICO.

La povertà è stata, fin dalle origini, il principio dinamico del nostro carisma. Il nome *"i poveri di Gesù"* poneva la povertà come distintivo della Congregazione.³ Si tratta di una povertà che ovviamente include tutto il contenuto del voto, ma esige anche molto di più: l'effettivo spogliamento e retto uso dei beni temporali, il distacco totale da tutto il creato.

San Paolo della Croce raccomandava in modo speciale l'amore alla santa povertà. Nel testo più antico delle regole da noi conservato, si trovano due beatitudini scritte dallo stesso fondatore: *"Beato chi volontariamente si spoglierà di ogni cosa, che Dio lo trasformerà nel suo santissimo Amore. O beata quell'anima, che fedelmente si eserciterà nell'amore della santa povertà e nello staccamento da tutto il creato, che Dio la trasformerà nel suo santissimo Amore"*⁴.

³ "Inizialmente li chiamò "i poveri di Gesù" per indicare che la loro vita doveva essere fondata sulla povertà, tanto necessaria per osservare gli altri consigli evangelici, per perseverare nell'orazione e per annunziare assiduamente la parola della Croce" (Cost. 1).

⁴ Cf. L. RAVASI, *Regole e Costituzioni dei Passionisti*, R. 1936, Cap. XIV.

| 5. UN IMPEGNO CHE RICHIEDE FORMAZIONE CONTINUA

Per questo, sin dai tempi più antichi, la cura della povertà ha fatto parte della nostra formazione come uno dei pilastri fondamentali della spiritualità passionista. Esso non concerne solo “come noi viviamo”, ma anche “chi noi siamo”, esso è il cuore della nostra identità e conformità a Cristo Crocifisso: “Non vivo più io, ma Cristo vive in me”. Per questo, vivere la povertà evangelica in comunità non è automatico e neanche immediato: richiede, invece, un cammino personale e comunitario di adesione a Cristo povero, per poter essere autenticamente disponibili alla missione.

| 6. COMUNIONE, CONDIVISIONE E SERVIZIO RECIPROCO

Come Passionisti, assoggettati alla comune legge del lavoro, ci impegniamo a lavorare per contribuire, secondo le proprie capacità, alla vita quotidiana di tutti⁵. Con il voto di povertà ci impegniamo a vivere insieme condividendo ogni cosa in comunità, in una vita semplice e modesta, vincendo la mentalità mondana del possesso e del dominio. Percepriamo come nostra vera ricchezza la forza della comunione e della condivisione, e per questo poniamo noi stessi e i nostri talenti, il lavoro e la competenza al servizio della comunità e della sua missione.

| 7. DIPENDENZA E FIDUCIA NELLA PROVVIDENZA DI DIO

Uno degli aspetti della povertà evangelica è la “dipendenza” dagli altri e da Dio. Anche se dentro di noi c’è l’innato bisogno di essere “indipendenti”, per avere potere e controllo su di noi e con gli altri, la nostra consacrazione religiosa ci invita a confidare in Dio, nella sua provvidenza e nella comunione con i fratelli. Dietro la tentazione di procurarsi denaro e beni solo per se stessi, c’è la paura e il bisogno di tenere sotto controllo il proprio destino! Questo, però, è contrario al nostro voto di povertà. Il distacco dai beni terreni ci fa crescere nella libertà interiore, per amare autenticamente Dio e il nostro prossimo. La povertà evangelica ci sfida a confidare maggiormente in Dio nel compiere la nostra missione.

⁵ Cost.11.



| 8. CONTRO UNA RICERCA DELL'INDIPENDENZA ECONOMICA ASSOLUTA.

Le diverse realtà culturali che compongono una congregazione internazionale come la nostra rendono a volte difficile offrire una modalità uguale per tutti nell'esprimere la dipendenza del singolo religioso dalla sua comunità nell'uso dei beni. Tuttavia, appare evidente che il vivere ed esercitare **una totale indipendenza** nell'uso dei propri beni è del tutto contrario allo spirito passionista ed è una contro-testimonianza alla Chiesa e al mondo.

| 9. LA COMUNITÀ DIPENDE DAI SINGOLI RELIGIOSI, dal loro lavoro, dai loro talenti, per sopravvivere ed esercitare la propria missione. Per questo gli stipendi e le donazioni che riceviamo per le nostre fatiche, e dalla generosità della gente, sono destinati a contribuire alla comunità, la quale dipende da essi per soddisfare i bisogni basilari di tutti i fratelli, e per le opere della comunità.

Ogni religioso è chiamato attivamente a collaborare e contribuire al bene degli altri, condividendo il frutto del proprio lavoro con la propria comunità e lasciando che anche gli altri fratelli godano del bene da lui prodotto. Nessuno dovrebbe tenere per sé a nessun titolo il denaro ottenuto con la propria intraprendenza, indipendentemente dal ruolo rivestito in comunità.

| 10. IL RELIGIOSO DIPENDE DALLA SUA COMUNITÀ secondo *un principio di equità*: ogni religioso deve poter avere quei beni che rispondono a bisogni fondamentali che devono esser soddisfatti. La giustizia e l'equità devono assicurare che tutti i religiosi possano sentirsi ugualmente rispettati nella loro dignità e sostenuti nei loro bisogni, senza discriminazioni o differenze ingiuste. Dobbiamo però sempre evitare di dare scandalo ai poveri e a coloro che vivono accanto alle nostre comunità adottando uno stile di vita ricco e benestante, in contrasto con i voti che abbiamo professato.

| 11. SOLIDARIETÀ VERSO COLORO CHE SONO NEL BISOGNO.

Come passionisti del XXI secolo, crediamo che la nostra missione oggi cominci con l'ascolto del mondo, del grido dei poveri e delle voci dei nostri fratelli in comunità, oltre che dall'attenzione alle

molte periferie esistenziali e geografiche a cui il magistero continuamente ci rimanda.

La qualità della nostra *memoria passionis* dipende dall'attenzione che diamo ai poveri, come ci insegnò Paolo della Croce che *vedeva il nome di Gesù inciso sulla fronte di ogni povero*.

Gesù ci assicura che i poveri li avremo sempre con noi ed è possibile fare loro del bene quando vogliamo (Mc 14, 7).

Ciò significa che la presenza di persone povere e bisognose attorno alla nostra comunità fa appello alla nostra volontà e alla nostra sensibilità personale e comunitaria. In che misura siamo disposti a condividere le nostre risorse con coloro che sono in necessità?

I poveri ci sfidano a mettere in gioco non solo i nostri beni, ma anche noi stessi e il nostro tempo per alleviare le loro sofferenze. È bene che l'aiuto ai poveri, per essere maggiormente efficace, non sia del tutto improvvisato e neanche solo individuale, ma venga sostenuto e coordinato a livello comunitario.

Ogni singolo religioso si deve sentire interpellato dal **grido dei poveri** che incontra sul suo cammino e deve stimolare la sua comunità perché le scelte compiute insieme nell'uso dei beni siano vissute in reale e concreta solidarietà con coloro che maggiormente sono nel bisogno.

| 12. LA GIUSTIZIA NELL'USO DEI BENI E NELLE RELAZIONI UMANE.

La nostra povertà esige non solo la ricerca dell'*equità tra i religiosi*, ma anche la tutela del principio della giustizia in tutte le sue forme. Giustizia nei confronti delle leggi civili in materia economica, nell'adempimento dei propri doveri contrattuali, nel rispetto dei diritti degli impiegati. Giustizia nella custodia della trasparenza e onestà nel rendere conto della gestione dei propri beni, sia personali, sia comunitari. Giustizia nei confronti della Chiesa, nella gestione dei beni ecclesiastici che sono affidati alla nostra congregazione. Giustizia anche nei confronti delle scelte economiche che facciamo in contesti sociali dove spesso si sperimenta precarietà e povertà.



| 13. LA CURA DEL CREATO.

Facciamo nostro l'appello di Papa Francesco a rispondere al “grido del creato”, sempre più segnato dalla crisi ecologica, cercando di vivere *“la sobrietà e la capacità di godere con poco”*, con uno stile di vita che sappia *“apprezzare ogni persona e ad ogni cosa... familiarizzare con le realtà più semplici e saperne godere... ridurre i bisogni insoddisfatti... aver bisogno di poco e vivere molto... dare spazio ad altri piaceri che si trovano... negli incontri fraterni, nel servizio, nel mettere a frutto i propri carismi, nella musica e nell'arte, nel contatto con la natura, nella preghiera⁶*.

La nostra povertà risponde al desiderio di un maggiore rispetto per la casa comune che il Signore ha affidato alla nostra cura.

⁶ *Laudato si'*, n. 223

PARTE SECONDA

LE PRINCIPALI PROCEDURE E PRASSI ECONOMICHE DELLA NOSTRA CONGREGAZIONE

A) IL SINGOLO RELIGIOSO

| 14. LA POVERTÀ NELLA VITA DEI RELIGIOSI

Ogni religioso è chiamato in prima persona a esprimere la propria appartenenza alla Congregazione e il proprio voto di povertà, con uno stile di vita semplice, sobrio, lontano dalla mentalità consumista e sensibile ai bisogni dei poveri. Ciò significa che dobbiamo avere un retto uso dei beni temporali, evitando ogni forma di sperpero o di negligenza, oltre che evitare ogni forma di lucro, lusso e accumulo di beni⁷.

| 15. DICHIARAZIONE LIBERATORIA PRIMA DEL NOVIZIATO

Ogni Provincia, Viceprovincia o Vicariato assicurarsi che, tra gli atti da farsi prima del noviziato, vi sia anche uno scritto in cui il candidato dichiara che non esigerà nulla dalla Congregazione per l'attività svolta in essa in caso esca o venga dimesso da essa⁸.

| 16. DIRITTI E DOVERI DEL RELIGIOSO CHE HA PROFESSATO I VOTI

Ogni religioso dopo la professione ha il diritto a ricevere dalla comunità i mezzi necessari, secondo le Costituzioni, per raggiungere il fine della sua vocazione, perché non gli manchi il necessario per vivere con dignità e svolgere il suo apostolato. Tuttavia, con la professione, egli assume anche il dovere di partecipare operosamente al mantenimento della comunità e delle sue opere apostoliche, con il suo lavoro e le sue entrate personali, secondo le proprie capacità. In spirito di povertà, ogni religioso si impegna a lavorare assiduamente per dare il proprio contributo alla vita della comunità.

⁷ Cost.10; 175

⁸ RG 47.



Le nostre costituzioni ci raccomandano, però, di mantenere, per quanto possibile, *“il distacco dalle retribuzioni economiche dei nostri ministeri, vivendo in atteggiamento di generosità nella comunicazione della parola della Croce”*⁹.

| 17. LA COMUNIONE DEI BENI IN COMUNITÀ

Tutto ciò che acquistiamo mediante la nostra attività o per i fini della Congregazione, tutto quello che viene offerto dai benefattori a qualsiasi titolo, i benefici, e anche le pensioni personali concesse o ricevute dopo la professione, viene ricevuto a nome della congregazione.

In questo senso, anche gli stipendi personali o i ricavi del proprio ministero pastorale devono esser ricevuti e percepiti da ogni religioso come un bene della congregazione e per la congregazione ed esser usati per il bene della comunità.

| 18. IL DOVERE DELLA TRASPARENZA NELL'USO DEI PROPRI BENI

Il religioso è chiamato a partecipare operosamente al mantenimento della comunità e delle sue opere apostoliche, con il suo lavoro e le sue entrate personali. Nella nostra Congregazione, sono diverse le tradizioni e gli usi, per garantire ai religiosi la disponibilità del denaro per le loro necessità personali. L'importante è che tutto si svolga nella trasparenza e responsabilità del religioso e alla dipendenza del Superiore. Non è lecito a nessun religioso occultare o nascondere le proprie risorse economiche ai propri superiori.

| 19. PROIBIZIONI PARTICOLARI

Ai religiosi, sono proibite le seguenti azioni: l'amministrazione di beni di pertinenza di laici né uffici secolari che comportino l'onere di rendiconto senza una esplicita licenza dal proprio superiore maggiore; la fideiussione, anche dei propri beni, senza consultare il proprio superiore maggiore; il firmare cambiali, cioè l'assunzione di un debito senza una ragione precisa¹⁰; l'esercitare

⁹ Cost. 170.

¹⁰ CJC 285.

personalmente, o tramite terzi, l'attività affaristica e commerciale senza avere prima la licenza della legittima autorità ecclesiastica¹¹.

| 20. CESSIONE DELL'AMMINISTRAZIONE, USO E USUFRUTTO

I religiosi rinunciano alla libera disposizione dei beni personali posseduti prima di entrare in Congregazione o quelli che riceveranno in futuro per eredità¹².

Prima della professione bisogna redigere un documento nel quale si cede l'amministrazione dei beni personali e si dispone del loro uso e usufrutto. Il testamento deve farsi almeno prima della professione perpetua¹³. Questi documenti devono essere validi civilmente. Per modificare queste disposizioni e compiere qualsiasi altro atto che si riferisce ai beni propri, i religiosi hanno bisogno del permesso del Superiore provinciale¹⁴.

| 21. RINUNZIA ALLA PROPRIETÀ PERSONALE DA PARTE DEI RELIGIOSI

Si può rinunciare alla proprietà dei beni personali secondo le norme dell'autorità provinciale e con il permesso del Superiore generale. La rinunzia deve essere civilmente valida¹⁵. La rinunzia non è obbligatoria, ma facoltativa e gli effetti riguardano solo le proprietà in questione, ma non la capacità di possedere altri beni ricevuti in futuro.

| 22. RELIGIOSI IN ASSENZA LEGITTIMA DALLA COMUNITÀ.

Colui che ha chiesto e ottenuto dal legittimo superiore il permesso di risiedere fuori dalla propria comunità (*extra domo*), per uno qualsiasi dei motivi previsti dal nostro diritto¹⁶ rimane a tutti gli effetti membro della nostra congregazione, vincolato dal voto di povertà e soggetto alla cura dei rispettivi superiori. Ciò riguarda anche l'aspetto economico della sua vita.

¹¹ CJC 286.

¹² CJC. 668 § 3; Cost. 12, 14

¹³ CJC 668 § 1.

¹⁴ CJC 668 § 2; RG 119.

¹⁵ CJC 668 § 4.5; Cost. 15.

¹⁶ Per motivi di apostolato, di studio, di malattia o per discernimento vocazionale, RG 103.



Nel decreto con il quale si concede il permesso di assenza legittima, il superiore deve specificare come il religioso dovrà comportarsi nei confronti del voto di povertà e obbedienza. Ciò significa che si dovrà prevedere anche il modo con cui il religioso dovrà mantenersi nel periodo di assenza legittima e se e come dovrà rendere conto della gestione dei propri beni o dei soldi ricevuti per il suo lavoro. Senza queste specificazioni, il permesso è illegittimo¹⁷.

| 23. RELIGIOSI IN CONDIZIONE DI EXCLAUSTRAZIONE.

Colui che ha chiesto e ottenuto l'indulto di esclaustrazione, a norma del diritto, rimane ancora membro della congregazione con tutti i diritti e doveri, eccetto quelli incompatibili con la sua nuova condizione. I superiori sono tenuti a manifestare verso l'esclaustrato la propria attenzione pastorale, assicurando un attento accompagnamento e, se il caso lo comporta, un adeguato sussidio economico. Per quanto possibile, però, lo stesso esclaustrato deve impegnarsi attivamente a provvedere alle proprie necessità. Se il diritto proprio non prevede indicazioni specifiche, spetta al superiore generale definire per iscritto le disposizioni del caso¹⁸.

| 24. USCITA DALLA CONGREGAZIONE DEI RELIGIOSI

Coloro che legittimamente escono dalla Congregazione e ne sono stati dimessi non possono esigere nulla dall'Istituto. Tuttavia, la Chiesa raccomanda di usare sempre equità e carità evangelica verso il religioso, soprattutto se sprovvisto di mezzi di sussistenza propri o già anziano¹⁹. Per questo motivo, quando un religioso decide di lasciare la Congregazione, il Superiore provinciale con il suo Consiglio valutino l'opportunità di offrirgli un sostegno economico, dettato dalla giustizia e dalla carità, per consentirgli di avviare decorosamente la sua nuova fase di vita.

¹⁷ RG 73.

¹⁸ cf. CIVCSVA, *Il dono della fedeltà e la gioia della perseveranza*, nn. 70-72.

¹⁹ CJC 701.

B) LA COMUNITÀ RELIGIOSA

| 25. ATTENZIONI GENERALI SULLA COMUNITÀ E LA CASA IN CUI VIVE.

Per l'erezione canonica di una comunità, è richiesto dal diritto comune che vi siano *“assicurate le condizioni necessarie per garantire ai membri la possibilità di condurre regolarmente la vita religiosa secondo le finalità e lo spirito proprio dell'Istituto”*²⁰.

Per quanto riguarda gli edifici in cui vive la comunità, il nostro diritto proprio raccomanda che si rispettino *“le esigenze di povertà, semplicità, solitudine e preghiera che caratterizzano il nostro carisma”* sia nella costruzione di una nuova casa, sia nella sua ristrutturazione²¹.

| 26. DOVERE DI TESTIMONIARE LA POVERTÀ

I beni che possiede la congregazione servono ad assicurare e salvaguardare il sostentamento dei religiosi e lo svolgimento dell'apostolato. Ogni comunità è chiamata a dare la più eloquente testimonianza di povertà usando adeguatamente e con cura tutti i beni e tutte le risorse economiche disponibili²² e valutando anche il modo in cui mettere i propri beni a servizio dei bisognosi²³.

| 27. L'ECONOMO LOCALE

Ogni comunità deve avere un suo amministratore normalmente distinto dal Superiore²⁴. Le norme provinciali devono indicare il modo di provvedere a questo ufficio, il lavoro che gli compete in quanto amministratore, sempre sotto la responsabilità del rispettivo Superiore. L'economo locale deve presentare ogni trimestre il resoconto dell'amministrazione della casa alla comunità e alla fine dell'anno lo deve presentare al Superiore provinciale²⁵.

²⁰ CJC 610.

²¹ RG 6.

²² CJC 640, Cost. 175.

²³ RG 14.

²⁴ CJC 636 § 1; Cost 165

²⁵ RG 128.



I Superiori provinciali e gli Economi provinciali devono verificare che le comunità locali consegnino puntualmente questi resoconti amministrativi annuali.

| 28. TRASPARENZA NELL'AMMINISTRAZIONE

Il 46° Capitolo generale (2012) ha ricordato l'importanza della *trasparenza economica* come un'esigenza che deriva dal nostro voto di povertà²⁶. Per questo, la trasparenza deve essere il punto di partenza nell'elaborazione dei resoconti amministrativi periodici. La carenza di una informazione trasparente e obiettiva, in ambito economico, ostacola l'adeguata vigilanza e controllo da parte dei superiori. Inoltre, può provocare nei religiosi un senso di sfiducia verso coloro che amministrano i beni della comunità, un senso di deresponsabilizzazione verso la gestione dei beni della comunità e un generale disinteresse verso questa importante dimensione della nostra vita.

| 29. LIMITI DI SPESA PER IL SUPERIORE LOCALE E L'ECONOMO LOCALE.

Ogni comunità è chiamata a gestire le proprie risorse e i propri beni, mobili e immobili, con un'attenta amministrazione, guidata dal superiore e dall'economista locale, e con la supervisione del Consiglio provinciale.

Il Superiore provinciale con il consenso del suo Consiglio determinerà la quantità della spesa per la quale i superiori locali hanno bisogno del consenso del capitolo locale o del Superiore provinciale²⁷.

²⁶ “Il Capitolo Generale decreta... che nei criteri, sia a livello di Entità locale che della più ampia Configurazione, si prendano in considerazione soprattutto le esigenze che il voto di povertà impone ad ogni religioso. Ciò si manifesti in termini di maggiore trasparenza finanziaria e di una necessaria comunicazione dei vari conti bancari e investimenti fatti, sia da religiosi singoli (tesorieri, economisti locali, ecc.), che da comunità locali, o dall'amministrazione di ogni entità locale o dalla Configurazione stessa” (cf. 46° Cap. Generale, Libro I, Proposte approvate n.8).

²⁷ RG 125. Il superiore provinciale dovrà fissare tali limiti di spesa rispettando le indicazioni date dal superiore generale per le quantità massime di spesa concesse alla provincia.

| 30. CUSTODIA DEGLI OGGETTI PREZIOSI.

Gli oggetti preziosi saranno custoditi diligentemente e inventariati in due copie per l'archivio locale e provinciale²⁸. Per l'alienazione di cose preziose per valore artistico o storico, o di beni frutto di donazioni votive fatte alla Chiesa, è necessaria la licenza della S. Sede. È assolutamente proibito vendere le s. reliquie²⁹.

| 31. LA VENDITA DEI BENI IMMOBILI E DI OGGETTI PREZIOSI.

È proibito ai superiori locali vendere i beni immobili della casa³⁰. Inoltre, è loro proibito affittare i beni immobili o vendere oggetti preziosi, artistici o di valore storico e culturale, senza avere ascoltato il parere del capitolo locale e senza avere il consenso del Superiore Provinciale e, quando sia richiesto dal diritto, anche quello del Generale o della Santa Sede.

| 32. LA SUSSIDIARIETÀ IN CONGREGAZIONE E L'AIUTO AI POVERI

Ogni comunità ha il dovere di prestare aiuto economico all'amministrazione provinciale, secondo le norme stabilite dall'autorità competente³¹ e, in caso di speciale necessità, di supportare le altre comunità della Provincia e della Congregazione. Per quanto possibile, vi sia una quota dei beni da destinare al servizio dei bisognosi, salvando la fisionomia passionista, la natura della casa e le norme dell'autorità provinciale³².

| 33. IMPIEGATI E DIPENDENTI

Per ciò che si riferisce alle persone che hanno un rapporto di lavoro con le nostre comunità e istituzioni, si deve agire sempre con giustizia, rispettando le norme civili riguardo alla tutela del lavoratore e alle norme contrattuali del loro impiego e salario³³.

²⁸ RG 120.

²⁹ CJC 1190 § 1.

³⁰ RG 121.

³¹ Cost. 177.

³² CJC 640, RG 14.

³³ CJC 1286.



I lavoratori dipendenti devono esser retribuiti con giustizia e onestà, così che siano in grado di provvedere convenientemente alle necessità proprie e dei loro familiari³⁴.

C) FUNZIONI E RUOLI

34. I SUPERIORI SONO I PRIMI RESPONSABILI DELL'AMMINISTRAZIONE ECONOMICA

La responsabilità dell'amministrazione dei beni della Congregazione spetta ai Superiori, che devono aiutare i religiosi a vivere la loro vocazione, usando dei beni per i fini propri della missione. Il Superiore generale ha giurisdizione su tutti i beni della Congregazione³⁵ e gli altri Superiori l'hanno nel loro ambito³⁶. Il proprietario dei beni è la persona giuridica che li ha acquistati legittimamente³⁷, ossia la Provincia o la casa religiosa; l'amministrazione spetta al proprietario³⁸. Dato che il proprietario è una persona giuridica pubblica, l'amministrazione spetta ai suoi rappresentanti, i Superiori, e a coloro i quali in loro nome e col loro mandato, emettono gli atti amministrativi, ossia gli economisti.

35. DISTINZIONE DI RUOLO TRA SUPERIORE ED ECONOMO.

L'amministrazione dei beni della Congregazione, ai diversi livelli (generale, provinciale, vicariale, locale), è direttamente e immediatamente affidata agli economisti, i quali, pur godendo della autonomia necessaria per svolgere il loro ufficio, rimangono sempre sotto la dipendenza e direzione dei rispettivi superiori, secondo le disposizioni del diritto universale e proprio e nel rispetto delle leggi vigenti in ciascun paese. La prassi ecclesiale prevede che il ruolo di economo, a qualsiasi livello, debba essere sempre affidato ad un membro professore dell'Istituto. Ciò non toglie che egli possa avvalersi di professionisti laici nell'espletamento del suo ufficio.

³⁴ *Economia al servizio...*, n. 92.

³⁵ CJC 622; Cost. 109.131.

³⁶ Il Superiore provinciale nella Provincia (c. 622; C/103 § a.109.151) e il Superiore locale nella casa (c. 622; C/165).

³⁷ CJC 1256.

³⁸ CJC 1254 § 1.1255.1256.

| 36. INCOMPATIBILITÀ DI RUOLO PER I SUPERIORI MAGGIORI.

È proibito ad un superiore maggiore (generale o provinciale) di rivestire contemporaneamente anche il ruolo di economo. Tale norma deve esser osservata, per quanto possibile anche a livello locale. Inoltre, si raccomanda che venga stabilita una durata al ruolo dell'economista, analogamente a quanto avviene per i superiori, assicurando l'avvicendamento di personale anche in questo incarico delicato³⁹.

| 37. VIGILANZA E CONTROLLO NELL'AMMINISTRAZIONE ECONOMICA

Ogni superiore è responsabile e deve vigilare perché gli atti di amministrazione vengano realizzati a norma di diritto (sia civile che ecclesiastico), si abbiano i permessi necessari per realizzarli e, una volta compiuti, se ne abbia un opportuno resoconto.

| 38. CRITERI DI SICUREZZA FINANZIARIA.

Ogni entità o Configurazione deve stabilire i criteri per la sicurezza finanziaria e l'amministrazione dei conti, che devono essere approvati dal Superiore Generale⁴⁰.

| 39. CONSIGLIO O COMMISSIONE ECONOMICA

Data l'importanza degli atti di amministrazione per la vita della Congregazione, soprattutto nei casi di amministrazione straordinaria, è necessario che si operi con prudenza. Per questo motivo, per gli atti più importanti, le norme prevedono che il superiore debba esser affiancato da un consiglio di amministrazione, con almeno due consiglieri, che lo possano assistere col loro consiglio e, se necessario, col loro consenso⁴¹.

Nella nostra congregazione il Consiglio di amministrazione è, normalmente, lo stesso consiglio che aiuta il superiore maggiore nel suo governo a livello provinciale o generale⁴².

³⁹ *Economia al Servizio...*, n. 64.

⁴⁰ 46° Cap. Gen., n. 8

⁴¹ CJC 1280.

⁴² CJC 627.



Tuttavia, le Province, Viceprovince o Vicariati, nei loro Regolamenti, possono istituire una Commissione per l'economia che aiuti in questo lavoro, così come prevedere la collaborazione di laici specialisti in materia⁴³.

| 40. GLI ECONOMI IN GENERE

Gli Economi sono i collaboratori dei Superiori e agiscono sotto la loro direzione nella gestione dell'amministrazione della vita delle Comunità e Province. Essi devono ricevere una adeguata preparazione per adempiere al loro ufficio. Gli Economi godono delle facoltà necessarie per l'effettivo disimpegno del loro incarico, secondo il diritto comune e particolare. Nell'ambito della loro azione possono emettere atti di amministrazione ordinaria nei limiti permessi al Superiore dal quale dipendono⁴⁴.

| 41. L'ECONOMO GENERALE

È nominato dal Superiore generale col consenso del suo Consiglio all'inizio di ciascun mandato e può essere sostituito durante il sessennio. È membro d'ufficio del Capitolo generale e del Sinodo generale. Ordinariamente è chiamato alle consulte generali, con voce consultiva, quando si tratta di problemi relativi all'amministrazione dei beni della Congregazione. I suoi compiti specifici sono descritti nei Regolamenti Generali⁴⁵:

- a. Approntare il resoconto dello stato economico della Congregazione per sottoporlo all'approvazione del superiore generale e presentarlo al capitolo generale.
- b. Fornire agli economisti e amministratori provinciali le notizie utili per l'applicazione delle norme generali circa la saggia amministrazione dei beni.
- c. Aggiornare ogni tre anni l'inventario dei titoli e valori, degli oggetti preziosi e di tutti gli altri beni che la Congregazione possiede in quanto persona giuridica.

⁴³ Cost. 124.

⁴⁴ CJC 638. Cost. 173

⁴⁵ Cf. RG 91.

- d. Presentare almeno due volte l'anno il resoconto della sua amministrazione al consiglio generale.
- e. Preparare il bilancio economico preventivo annuale tre mesi prima dell'inizio dell'anno fiscale e presentarlo alle curie provinciali.
- f. Presentare al superiore generale e al suo consiglio la relazione sullo stato economico delle province, in base ai resoconti amministrativi annuali inviati dagli economisti provinciali.

| 42. L'ECONOMO PROVINCIALE O VICE PROVINCIALE

L'Economo provinciale o vice provinciale, ha le stesse competenze che vengono nelle norme fissate per l'Economo generale. Ordinariamente è chiamato ai consigli provinciali, con voce consultiva, quando vengono trattati problemi relativi all'amministrazione dei beni.

Ciascuna Provincia stabilisca le aree dell'amministrazione centrale e di quella locale, tenendo conto delle autentiche necessità delle case e gli obiettivi generali della Provincia⁴⁶. L'economo provinciale o vice provinciale deve elaborare il resoconto economico annuale della Provincia e inviarlo all'Economo generale⁴⁷. Questo resoconto annuale alla Curia generale viene compilato secondo i formulari stabiliti dall'Economo generale.

| 43. I CONSULENTI E GLI ESPERTI QUALIFICATI

L'aiuto di esperti qualificati, può sostenere i Superiori e gli Economisti nella gestione del patrimonio della Congregazione, migliorando la trasparenza e l'affidabilità dei resoconti amministrativi e dando suggerimenti. Il nostro diritto particolare prevede la possibilità di invitare ai capitoli e alle consulte (sia a livello generale che provinciale) consulenti, esperti o periti che offrano supporto nell'amministrazione dei beni della Congregazione⁴⁸.

Nella scelta di tali collaboratori, si privilegino persone consapevoli della peculiarità degli Istituti religiosi ed esperti nello

⁴⁶ RG 115.

⁴⁷ CJC 636§2; RG 105.

⁴⁸ RG 78.



*specifico ambito di intervento, evitando il ricorso indifferenziato ad un unico professionista. È importante, nella misura del possibile, che il rapporto professionale sia regolato in modo chiaro, tramite contratti chiari e a termine*⁴⁹.

| 44. RAPPRESENTANZA LEGALE

Il legale rappresentante agisce a nome della persona giuridica della Congregazione con la competenza stabilita dal diritto universale o particolare, o dai propri statuti⁵⁰. *Egli agisce sempre e solo nei limiti del suo mandato e può compiere gli atti di ordinaria amministrazione. Per gli atti di amministrazione straordinaria ha bisogno dell'autorizzazione del Superiore competente. Quando, invece, agisce senza mandato, contro o al di là di esso, non rappresenta più la Congregazione*⁵¹.

Occorre rispettare le norme proprie di ciascuna nazione per la registrazione dei rappresentanti legali e la pubblicazione dei certificati di esistenza e rappresentanza legale della persona giuridica. Ogni singolo mandato del rappresentante legale deve sempre esser conferito in forma scritta, precisa e completa nel suo contenuto. Inoltre, per ragioni di adeguata distinzione, la Santa Sede indica come preferibile che il rappresentante legale sia una persona diversa dal superiore e dall'economo, a meno che la legislazione civile non disponga diversamente⁵². In tal modo sarà più facile anche garantire l'imparzialità nell'esercizio della vigilanza e controllo sugli atti posti in essere da chi rappresenta legalmente la nostra Congregazione.

In ogni caso, le nostre Costituzioni prevedono che il Superiore provinciale col suo Consiglio, o colui che lo stesso abbia delegato, e dentro i limiti stabiliti, potrà adempiere la gestione dell'amministrazione economica e la rappresentanza legale⁵³.

⁴⁹ *Economia al Servizio...*, 66.

⁵⁰ CIC 118.

⁵¹ *Economia al Servizio...*, 65.

⁵² *Economia al Servizio*, 65.

⁵³ Cost. 174.

| 45. QUANTITÀ MASSIME AUTORIZZATE

Ogni Superiore può amministrare ordinariamente, per la realizzazione di acquisti, vendite, debiti, prestiti, obbligazioni e altri atti amministrativi, fino ad una somma stabilita dal suo Superiore legittimo. Quando supera queste quantità l'atto amministrativo che sta per realizzare da ordinario passa a straordinario e deve avere il permesso o il consenso dell'autorità superiore.

Il Superiore generale con il consenso del suo Consiglio fisserà la quantità che egli stesso può spendere senza il consenso del suo Consiglio.

Il Superiore provinciale con il suo Consiglio deve determinare la somma che può spendere egli stesso senza il consenso del suo Consiglio, e le quantità per le quali i Superiori locali hanno bisogno del consenso del Capitolo locale o del Superiore provinciale.⁵⁴

⁵⁴ RG 125. Nel fissare tale quantità, si tenga conto quanto viene detto in questo direttorio al n. 47.



PARTE TERZA

ALCUNI TEMI E PROCEDURE PARTICOLARI

| 46. NORME GENERALI PER LA NOSTRA CONGREGAZIONE

La Congregazione, le Province e Vice province, i Vicariati regionali e le case canonicamente erette godono di personalità giuridica: hanno il diritto di acquistare, possedere, alienare e amministrare i beni temporali, secondo il diritto. Le case che non sono state canonicamente erette (residenze, stazioni missionarie) non sono persone giuridiche.

I beni temporali della Congregazione si devono registrare a nome della persona morale alla quale appartengono. Se dovessero registrarsi a nome di qualche religioso, costui dovrebbe redigere nello stesso tempo un documento, civilmente valido, per salvaguardare i diritti dell'Istituto⁵⁵. Gli atti amministrativi devono compiersi secondo le leggi civili.

| 47. AMMINISTRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Distinzione tra amministrazione ordinaria e straordinaria

In genere, si definisce atto amministrativo straordinario quello che per esser attuato, a norma del diritto, richiede anche l'autorizzazione di un'autorità superiore: il Superiore Provinciale con il suo consiglio per l'amministrazione locale; il Superiore Generale con il consiglio per l'amministrazione provinciale; la Santa Sede per il governo generale.

Rientrano nell'amministrazione ordinaria tutte le spese che sono incluse nel preventivo annuale, debitamente approvato.

Gli atti non inclusi nel preventivo annuale sono straordinari e richiedono anche il consenso del Superiore maggiore.

⁵⁵ RG 116.

L'atto amministrativo straordinario è invalido senza tale approvazione. Tale autorizzazione o permesso, però, non implica l'assunzione di responsabilità sull'atto autorizzato.

In ogni caso, chi agisce, anche se col permesso o mandato dei Superiori, deve osservare le leggi.

Limiti di spesa per atti di amministrazione straordinaria

Il 47° Capitolo Generale ha decretato che

- Per la validità dell'alienazione e per qualunque altro negozio da cui la situazione patrimoniale della congregazione potrebbe subire detrimento, la cui somma supera quella stabilita dalla Santa Sede per le singole nazioni, oltre a quanto disposto dai regolamenti provinciali, si richiede il permesso scritto del superiore generale con il consenso del suo consiglio e l'approvazione della Santa Sede.
- La stessa procedura si richiede sempre per la vendita di doni votivi fatti alle nostre chiese e di cose preziose per valore storico o artistico.
- Per l'alienazione e per altri negozi giuridici la cui somma supera il 60% di quella stabilita dalla Santa Sede per le singole nazioni, oltre a quanto disposto dalle norme provinciali, si richiede il permesso del superiore generale con il consenso del suo consiglio.
- Similmente per spendere una somma il cui importo supera il 60% di quella stabilita dalla Santa Sede per le vendite (come detto sopra), oltre a quanto stabilito dalle norme provinciali, si richiede il permesso scritto del superiore generale con il consenso del suo consiglio.

Per tutte le altre operazioni che non rientrino in questi casi, ci si attiene alle norme provinciali.



| 48. VALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ DELLE OPERE

La Chiesa raccomanda alle Congregazioni religiose di compiere una attenta valutazione delle *opere* che gestiscono per stabilirne la sostenibilità, viabilità, alla luce di tre criteri:

- a) dimensione carismatica e progettualità: l'opera, la struttura, che gestiamo come passionisti risponde al nostro carisma e alla missione che la Chiesa ci affida? favorisce o ostacola la capacità di progettare il nostro futuro?
- b) dimensione relazionale e fraternità: l'opera, la struttura, che gestiamo come passionisti rispetta la dignità di coloro che vi partecipano? Favorisce le relazioni fraterne, la comunione, la corresponsabilità? È in linea con la nostra vocazione alla vita comunitaria?
- c) sostenibilità economica al servizio del carisma: l'opera, la struttura, che gestiamo come passionisti, è economicamente sostenibile per il bene della promozione del nostro carisma? È organizzata bene e in modo efficace dal punto di vista gestionale?

| 49. IL PATRIMONIO STABILE

Che cosa è il patrimonio stabile?

Il patrimonio stabile è l'insieme di quei beni immobili (edifici, costruzioni) e mobili (risorse finanziarie, fondi, beni preziosi, ecc.) che garantiscono la sussistenza alla Congregazione ai suoi diversi livelli: generale, provinciale e locale (per le comunità erette canonicamente come persona giuridica). La perdita o la riduzione del patrimonio stabile danneggia e mette in pericolo la sopravvivenza della Congregazione. Per questo la Santa Sede richiede che ogni Congregazione definisca in modo chiaro quali sono i beni che compongono il proprio patrimonio stabile, perché siano particolarmente tutelati.

Si tratta di definire *quali siano i beni senza i quali la Congregazione, la provincia o la comunità locale non avrebbe i mezzi per raggiungere i propri fini e compiere la propria missione.*

Quali beni possono essere inclusi nel patrimonio stabile?

La Santa Sede indica cinque tipi di beni che possono entrare nel patrimonio stabile:

- a) *beni immobili in cui abitano i nostri religiosi o dove vi lavorano*, luoghi di assistenza per i nostri anziani, luoghi che hanno particolare valore storico o carismatico, la casa madre della congregazione ecc. Tale assegnazione, ovviamente, deve tener conto della nostra effettiva capacità di gestire e mantenere tali beni immobili anche per il futuro.
- b) *beni immobili che producono reddito per la sussistenza della Congregazione* perché producono reddito. In questo caso bisogna prudentemente evitare che questi beni siano gli unici da cui dipende la sopravvivenza della Congregazione, della provincia o della comunità locale.
- c) *beni mobili* (fondi, risorse finanziarie, depositi) che servano alla sussistenza della congregazione, della provincia o della casa religiosa oppure allo svolgimento della sua attività missionaria. Non si devono includere nel patrimonio stabile quei fondi o beni mobili che servono alla gestione economica ordinaria.
- d) *beni immobili e mobili che hanno particolare valore storico e culturale*, o sono memoria storica della Congregazione, della Provincia o della casa religiosa.
- e) *il fondo di tutela e sicurezza* per proteggere la Congregazione nei suoi diversi livelli (generale, provinciale o locale) di fronte a rischi economici rilevanti.

Chi assegna il patrimonio stabile?

I Regolamenti Generali prevedono che l'assegnazione dei beni al patrimonio stabile sia fatto a livello generale, provinciale e locale⁵⁶. A livello generale spetta al Capitolo Generale o al Superiore generale con il consenso del suo Consiglio.

⁵⁶ RG 113.



A livello provinciale, viceprovinciale, vicariale e locale (per le comunità canonicamente erette) tale assegnazione viene fatta dal capitolo provinciale o dal congresso e confermata dal Superiore Generale con il consenso del suo Consiglio.

Laddove le leggi dello Stato consentano il riconoscimento anche a livello civile del patrimonio stabile, è raccomandabile che si seguano tali procedure per la determinazione del patrimonio stabile. In ogni caso, sarà utile che, in fase di presentazione al superiore generale e al suo consiglio dei beni assegnati a tale patrimonio stabile per la prevista conferma, l'elenco di tali beni sia accompagnato da una loro accurata descrizione e inventariazione e, nel caso dei beni immobili, includa anche l'indicazione di eventuali vincoli, la consistenza dei beni e il loro stato di manutenzione.

| 50. DEBITI E CREDITI

Se i debiti sono contratti da una persona giuridica, anche col permesso dei superiori, deve risponderne la persona giuridica. Se sono contratti da un religioso sui propri beni col permesso del Superiore deve risponderne il religioso. Se si tratta di un affare dell'Istituto su mandato del Superiore, ne risponde l'Istituto; se sono contratti da un religioso senza il permesso dei Superiori, ne risponde solo il religioso personalmente. Abbiamo cura i superiori di non contrarre debiti a cui con certezza non si potrà far fronte con le rendite abituali⁵⁷.

Non si può ammettere al noviziato chi abbia contratto debiti che non possa pagare⁵⁸.

Ordinariamente non si deve dare denaro in prestito⁵⁹.

Quando però sia necessario fare un prestito, spetta al legittimo Superiore concederlo, osservando le norme per le spese straordinarie e garantendo civilmente la restituzione. I religiosi non possono amministrare arbitrariamente i beni né fare prestiti.

⁵⁷ CJC 639.

⁵⁸ CJC 644.

⁵⁹ RG 123.

Il Provinciale col suo Consiglio stabilisca all'inizio del quadriennio le quantità per le quali il Superiore locale necessita del consenso del Capitolo locale o del Superiore provinciale. Il Provinciale con il consenso del suo Consiglio è autorizzato a fare prestiti secondo le quantità segnalate dal Superiore generale⁶⁰.

| 51 PREVENTIVI

Il preventivo economico è uno strumento fondamentale per poter portare avanti l'amministrazione economica a qualsiasi livello (locale, provinciale, generale, parrocchiale, ecc.). Esige un lavoro previo della comunità per elaborarlo, il senso dell'obbedienza per metterlo in pratica lungo tutto l'esercizio e la continua valutazione per vedere le possibili deviazioni dallo stesso e le cause che le hanno provocato, per poterle correggere.

L'Economo generale prepara il preventivo annuale tre mesi prima dell'inizio dell'anno sociale e lo presenta alle Curie provinciali; così si comportano anche l'Economo provinciale e l'Economo locale nel loro rispettivo ambito, secondo le norme provinciali.

| 52. ACQUISTARE, POSSEDERE.

A norma del can. 668, tutto ciò che un religioso acquista col proprio lavoro o la propria capacità e laboriosità, è della Congregazione. Lo stesso vale anche per ciò che viene ricevuto come pensione, sussidio o assicurazione a qualunque titolo, fatta eccezione soltanto per i beni ricevuti in eredità dai genitori e dai parenti, che rimangono di proprietà del religioso⁶¹. Tuttavia, anche per i beni ereditati, il religioso non è esentato dal voto di povertà nella loro gestione, secondo tutto quanto raccomandato dalle nostre costituzioni.

⁶⁰ Cost. 120.121.174

⁶¹ Cost. 12.



| 53. AFFITTI E COMODATI ⁶²

L'affitto consiste nella cessione o acquisizione, mediante un prezzo, della fruizione o beneficio temporaneo di cose, opere e servizi.

Il comodato consiste nell'azione di dare o ricevere in prestito una cosa che si può usare, ma non distruggere, con l'obbligo di restituirla. Differisce dall'affitto perché in questo caso non si riceve niente in cambio del bene ceduto.

Occorre tenere presenti queste norme generali:

- a) non si possono affittare beni immobili senza aver sentito il Capitolo locale e senza il consenso del rispettivo Superiore;
- b) devono essere rispettate i limiti fissati dalla Santa Sede per il valore del bene da affittare; in caso si superino tali limiti, è necessario chiedere l'autorizzazione alla Santa Sede.
- c) gli atti amministrativi devono redigersi in maniera valida secondo le norme civili;
- d) i beni ecclesiastici non possono essere affittati agli amministratori o ai loro parenti (incluso i parenti di religiosi), fino al quarto grado di consanguineità o affinità, senza una speciale licenza data dall'autorità competente;
- e) i contratti di affitto la cui durata superi i 9 anni devono essere approvati dalla Santa Sede.
- f) la Santa Sede raccomanda di verificare che le finalità per cui si userà il bene affittato non siano contrarie alle finalità della nostra Congregazione o contrarie alla natura dei beni ecclesiastici e che tali finalità non siano modificabili nel tempo (ad esempio, non si può affittare un nostro convento ad una società promotrice di valori o attività contrari alla morale cristiana).

⁶² Cf. *Economia al Servizio...*, nn. 76-78.

| 54. ALIENAZIONE, VENDITA, DEI BENI IMMOBILI⁶³

Tutti i beni che possiede e amministra la nostra Congregazione sono, a tutti gli effetti, beni ecclesiastici. Per questo anche quando si decide di alienare qualcosa bisogna tenere presente le norme della Chiesa oltre a quelle delle rispettive autorità civili e statali. Queste indicazioni vanno seguite indipendentemente dal valore del bene immobile che si intende alienare, perché in ogni caso è la buona fama della Chiesa che viene coinvolta ogni volta che si opera come Congregazione nell'acquisto, gestione o alienazione di un bene.

Alcune norme e indicazioni da tenere presenti e seguire

- a) Si deve valutare prioritariamente se esiste la possibilità di cedere il proprio bene ad un altro ente ecclesiastico. Si devono evitare alienazioni che pregiudichino il bene comune della Chiesa.
- b) Prima di avviare le trattative, si deve richiedere da una font indipendente e competente la conoscenza del valore di mercato del bene immobile che si intende alienare; si deve verificare la piena e libera disponibilità del bene, cioè l'assenza di vincoli, prelazioni; si deve inoltre possedere la documentazione comprovante il titolo di proprietà; la conformità alle disposizioni urbanistiche vigenti e gli effetti fiscali della operazione.
- c) Bisogna valutare la reputazione dell'acquirente e esigere le debite garanzie in caso di pagamenti rateizzati da parte dell'acquirente.
- d) Se si opera mediante intermediari, gli incarichi devono essere dati per iscritto e facendo attenzione a tutte le clausole, soprattutto nel precisare le condizioni delle varie operazioni e le provvigioni spettanti all'intermediario. La Chiesa raccomanda di non conferire mandati in esclusiva.

⁶³ Cf. *Economia al Servizio...*, n. 80



- e) È proibito vendere o locare i beni ecclesiastici ai propri amministratori o ai loro parenti fino al quarto grado di consanguineità o di affinità, a meno che non si riceva una speciale licenza data per iscritto dal superiore competente⁶⁴.

Documentazione da allegare in caso di richiesta di permesso alla Santa Sede.

Se il valore del bene supera la somma massima stabilita dalla Santa Sede per le varie regioni del mondo, per poter procedere validamente ad una vendita è necessario chiedere la licenza alla Santa Sede, tramite il superiore generale. La procedura prevede che venga presentata la seguente documentazione (tramite il procuratore generale).

- a) Ente richiedente (nome ufficiale dell'Ente con quale è riconosciuto dallo Stato)
- b) Oggetto dell'alienazione (una descrizione che dia l'idea chiara dell'immobile)
- c) Ente proprietario (nome della Provincia religiosa come riconosciuta dallo Stato)
- d) Titolo di proprietà cioè con quale titolo è stato avuto il possesso dell'immobile: per acquisto? per donazione? per testamento? (Specificare eventuali vincoli imposti dal donatore all'atto di donazione iniziale).
- e) Valore reale dell'immobile
- f) Perizia (fatta da periti per iscritto)
- g) Motivi di vendita
- h) Nominativi di eventuali compratori
- i) Nominativi di eventuali intermediari e percentuale richiesta
- j) Impiego previsto del ricavato dalla vendita
- k) Riferimento con numero di protocollo ad altre facoltà di vendita già concesse dalla S. Sede
- l) Consenso scritto del Consiglio Provinciale

⁶⁴ CJC 1298.

- m) Consenso del Consiglio Generale
- n) Il parere scritto del Vescovo ordinario del luogo, nel cui territorio si trova il bene che si intende alienare, con il suo benessere all'operazione.

Indicazioni aggiuntive

Per quanto riguarda l'indicazione del modo in cui si intende usare il ricavato dalla vendita, è necessario tenere presente:

- che la S. Sede non autorizza vendite finalizzate a sovvenire le necessità finanziarie immediate senza che vengano valutate preventivamente le cause che hanno portato a tali necessità.
- che se l'alienazione viene fatta al fine di pagare debiti che la Congregazione ha contratto nello svolgimento delle proprie opere apostoliche, è necessario presentare alla Santa Sede anche il piano di risanamento economico-finanziario.

Chi aliena beni ecclesiastici senza il permesso previsto, deve essere punito con una giusta pena a norma del diritto: tra le possibili pene sono indicate la proibizione di risiedere in un determinato luogo o territorio, la rimozione o la privazione della potestà, ufficio o incarico, oltre all'obbligo di riparare al danno arrecato all'Istituto.

| 55. OFFERTE DELLE MESSE

In questa materia tanto delicata, i nostri religiosi sono tenuti a osservare le norme ecclesiastiche generali, ma anche quelle stabilite dalle rispettive conferenze episcopali. Qui si ricordano alcune indicazioni date dai nostri Regolamenti Generali.

- a) Ogni sacerdote che celebra o concelebra una messa può ricevere l'offerta; tuttavia, i sacerdoti sono esortati a celebrare la messa per le intenzioni dei fedeli, soprattutto per i più poveri, anche senza ricevere alcuna offerta⁶⁵.
- b) Le offerte ricevute devono essere annotate nel rispettivo registro e non possono essere spese prima che siano celebrate le messe; si deve evitare ogni apparenza di contrattazione o di commercio.

⁶⁵ CJC 945.



- c) le offerte per celebrazione di messe che sopravanzano ai bisogni della casa devono essere trasmesse al Superiore provinciale (perché si possa soccorrere le comunità in difficoltà); similmente il superiore provinciale deve trasmettere al superiore generale le offerte per celebrazione di messe che sopravanzino ai bisogni della provincia.
- d) si applica una messa per ciascuna offerta ricevuta, salvo quanto stabilito dalle singole conferenze episcopali a proposito delle intenzioni cumulative.
- e) chi concelebra una seconda messa nello stesso giorno non può ricevere nessuna offerta per essa⁶⁶; chi celebra due o più messe al giorno, se è parroco o Vicario parrocchiale, deve dare l'offerta delle messe binate al Vescovo, cioè all'Ordinario del luogo. Tutti gli altri religiosi devono dare l'offerta delle messe binate al proprio superiore provinciale.
- f) Nelle solennità e nelle date indicate i Superiori hanno l'obbligo di celebrare le messe per la loro rispettiva comunità (secondo l'ambito del Superiore) e il parroco "pro populo".
- g) In ogni evenienza occorre celebrare i suffragi stabiliti. L'offerta della messa, come ogni cosa che il religioso riceve a qualsiasi titolo, a norma delle nostre costituzioni, è ricevuta per la comunità. Essa non esime, cioè, il religioso dall'osservanza del voto di povertà e non può essere usata per alimentare una amministrazione parallela sottratta alla vigilanza dei propri legittimi superiori.

| 56. ECOLOGIA ECONOMICA

Nella gestione dei beni della Congregazione, come pure nella relazione con i dipendenti e i collaboratori, i Superiori, gli Economi e le Comunità, tengano conto dell'impatto "ecologico" e "sociale" delle loro scelte economiche e amministrative. Come ci ricorda Papa Francesco: "è necessaria un'ecologia economica, capace di indurre a considerare la realtà in maniera più ampia. Infatti, «la protezione dell'ambiente dovrà costituire parte integrante del processo di sviluppo e non potrà considerarsi in maniera isolata». ...

⁶⁶ CJC 951.

*Oggi l'analisi dei problemi ambientali è inseparabile dall'analisi dei contesti umani, familiari, lavorativi, urbani, e dalla relazione di ciascuna persona con sé stessa, che genera un determinato modo di relazionarsi con gli altri e con l'ambiente*⁶⁷.

| 57. COMUNIONE DEI BENI INTERNA

È responsabilità di tutte le Province sostenere economicamente l'amministrazione generale⁶⁸ secondo un contributo fissato dall'Autorità generale, tenendo conto degli indicatori economici e del numero dei religiosi di ciascun paese. Con lo stesso criterio vengono fissati i contributi per le spese straordinarie⁶⁹.

Il principio della solidarietà, che è stato sempre presente nella nostra Congregazione, ha acquisito una forza speciale negli ultimi decenni, con la creazione delle Configurazioni, fondate per una maggiore solidarietà nel personale, nella formazione e nell'economica. Si ricorda che il consiglio esecutivo delle configurazioni gode di personalità giuridica per prendere decisioni anche sulla solidarietà economica quando ci sia l'unanimità dei voti. Nel caso manchi l'unanimità, si richiede l'approvazione del generale con il consenso del suo consiglio perché la decisione divenga vincolante⁷⁰.

A livello provinciale, tutte le case hanno il dovere di prestare aiuto economico all'amministrazione provinciale, secondo le norme stabilite dall'autorità competente.

| 58. FONDO DI SOLIDARIETÀ DELLA CONGREGAZIONE

Negli ultimi anni si sono consolidati nella Congregazione il Fondo per la Formazione e il Fondo per la Solidarietà, che il Sinodo Generale del 2015 ha unificato in un unico Fondo di Solidarietà. Esso si sostiene con il contributo annuale del 2% degli introiti lordi e del 7% delle vendite realizzate dalle entità giuridiche e dalle case, così come con altri donativi e contributi particolari.

⁶⁷ *Laudato si'* n. 141

⁶⁸ Cost. 177.

⁶⁹ RG 127.

⁷⁰ RG 97c.



Le comunità che amministrano economie di altre persone giuridiche, come case di esercizi, collegi, ecc., daranno il 2% degli introiti netti alla Provincia.

Il Sinodo del 2015 ha fissato anche le norme pratiche per attingere al Fondo di Solidarietà: la richiesta di aiuto, come prestito o come donazione, deve essere approvata dal Superiore Maggiore, presentata entro il 15 aprile o il 30 settembre al Segretario Generale per la Solidarietà e le missioni, con allegato il preventivo dell'ente richiedente e le informazioni che giustificano la richiesta di aiuto economico.

| 59. LINEE GUIDA PER UNA BUONA AMMINISTRAZIONE

In diversi Capitoli generali e provinciali è emersa la consapevolezza della necessità che le nostre Entità si dotino di strumenti a sostegno e a controllo dell'amministrazione economica delle varie Entità. Tra questi strumenti rientrano le seguenti azioni:

- ogni Provincia e Vice Provincia stabilisca il proprio Piano di Vita e Missione, che definisca gli obiettivi apostolici che desidera sostenere e raggiungere
- ogni Provincia e Vice Provincia stabilisca un proprio Manuale con le Linee guida per l'amministrazione delle proprie risorse economiche e finanziarie;
- ogni Provincia e Vice Provincia sostenga la realizzazione in tutte le comunità del Preventivo annuale per pianificare le risorse e valutare i costi della propria attività;
- ogni Provincia e Vice Provincia sostenga la regolare presentazione dell'amministrazione economica a livello provinciale e locale.

| 60. RAGIONI E FUNZIONE DI QUESTO DIRETTORIO

I valori e le norme contenute in questo Direttorio desiderano sostenere la nostra vita e missione, personale e comunitaria, e fanno appello alla nostra vocazione, alla nostra responsabilità di esser parte di una comunità "povera evangelicamente" e al sentire queste norme economiche parte integrante della nostra testimonianza missionaria.

APPENDICE N.1

NORME DI GESTIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ

1. **Atto Costitutivo:** Il fondo è costituito come FONDO PER LA SOLIDARIETÀ. È il risultato della unione del Fondo Formazione e del Fondo Solidarietà.
2. **Obiettivi.** Gli obiettivi del fondo sono i seguenti:
 - (a) aiutare tutte le aree della Congregazione dove ci sia un bisogno particolare (questo include la formazione e altri obiettivi)
 - (b) finanziare i progetti.
3. **Capitale Permanente:** il Fondo avrà un quantitativo di capitale permanente, stabilito ogni anno dal Superiore Generale con il consenso del suo Consiglio. Ogni anno il Superiore Generale col Consiglio determinerà quanto dovrà essere elargito oppure reinvestito al fine di costituire il capitale.

Al fine di prevenire un accumulo di denaro, il Fondo non supererà i 10 milioni di euro.
4. **Assistenza di esperti:** un comitato consultivo di esperti finanziari aiuterà l'Economista Generale e la Commissione Economica nell'amministrazione e nel monitoraggio degli investimenti del Fondo seguendo un indirizzo etico e a basso rischio.
5. **Investimenti:** Il capitale permanente del Fondo deve essere investito eticamente in conti che siano adeguatamente sicuri.
6. **Incremento:** Il Fondo crescerà attraverso la contribuzione del 2% delle entrate di ogni entità giuridica e delle sue comunità locali; attraverso la tassa del 7% sulla vendita dei terreni e delle proprietà e attraverso i contributi volontari che si riceveranno a tale scopo.
7. **Elargizione di sussidi:**
 - (a) Ogni anno il Superiore Generale stabilirà i criteri per la quantità massima da distribuirsi in quell'anno.
 - (b) I sussidi per la formazione nella Congregazione sono la priorità per l'uso del Fondo.



- (c) Una entità non può ricevere più del 25% della cifra da elargire in un singolo anno.

Normalmente la parte principale del Fondo non verrà usata.

Se sorgesse qualche situazione straordinaria che renda consigliabile usare il capitale permanente, il Superiore Generale deve ottenere il consenso del suo Consiglio. Questa elargizione non potrà superare 1/3 del Capitale permanente. Nel caso ci sia necessità di spendere di più, è necessario il consenso del Capitolo Generale o del Sinodo Generale.

- 8. **Richieste:** Le richieste per ricevere un sussidio dal Fondo di Solidarietà dovranno prima esser approvate dal Superiore Maggiore dell'entità richiedente aiuto.

Le richieste dovranno pervenire entro il 15 Aprile e il 30 Settembre.

Modalità con cui dovranno esser presentate le richieste:

- (a) Ogni richiesta andrà accompagnata da una descrizione completa del progetto e del suo preventivo.
 - (b) Dovrà inoltre esser accompagnata da un'informazione sulle circostanze economiche dell'entità da cui il progetto viene inviato.
 - (c) Tutte le richieste dovranno esser inviate al Segretario Generale per la Solidarietà e le missioni che presenterà le richieste, unite ad una sua valutazione, al Superiore Generale con il suo Consiglio per una decisione.
 - (d) Le decisioni riguardanti i sussidi verranno prese al primo raduno utile del Consiglio Generale che si terrà dopo il 15 aprile e il 30 settembre di ogni anno.
- 9. **L'invio dei sussidi.** Il Segretario Generale informerà l'Economo Generale e il Segretario Generale per la Solidarietà e le missioni delle decisioni prese dal Superiore Generale col Consiglio cosicché l'Economo Generale possa procedere con l'inviare i sussidi approvati dal Generale con il suo Consiglio.
 - 10. **Dopo che è stato elargito un sussidio,** si dovrà inviare al Segretario Generale per la Solidarietà e le missioni delle relazioni regolari sui progressi del progetto e sull'uso che si è fatto del denaro concesso per tale progetto.

APPENDICE N.2

QUANTITÀ MASSIMA PER ALIENAZIONE Obbligatorietà di richiesta di permesso

NAZIONE	DA S. SEDE		DA SUP. GENER.
ANGOLA	100.000,00	USD	60.000,00
ARGENTINA	300.000,00	USD	180.000,00
AUSTRALIA	5.697.674,00	AUD	3.418.604,40
BELGIO	2.000.000,00	EUR	1.200.000,00
BOLIVIA	500.000,00	USD	300.000,00
BOTSWANA	100.000,00	USD	60.000,00
BRASIL	2.364.000,00	BRL	1.418.400,00
BULGARIA	1.000.000,00	BGN	600.000,00
CANADA	5.188.472,00	CAD	3.113.083,20
CHILE	500.000,00	USD	300.000,00
COLOMBIA	600.000,00	USD	360.000,00
CUBA	55.000,00	USD	33.000,00
DEUTSCHLAND	5.000.000,00	EUR	3.000.000,00
ECUADOR	354.000,00	USD	212.400,00
EL SALVADOR	100.000,00	USD	60.000,00
ENGLAND WALES	6.500.000,00	GBP	3.900.000,00
ESPAÑA	1.500.000,00	EUR	900.000,00
FRANCE	2.500.000,00	EUR	1.500.000,00
GUATEMALA	100.000,00	USD	60.000,00
HAITI	300.000,00	USD	180.000,00
HONDURAS	100.000,00	USD	60.000,00
INDIA	10.000.000,00	INR	6.000.000,00
INDONESIA	100.000,00	USD	60.000,00
IRELAND	3.496.040,00	EUR	2.097.624,00
ULSTER/N.IRELAND	1.000.000,00	GBP	600.000,00
ITALIA	1.000.000,00	EUR	600.000,00
JAMAICA	500.000,00	USD	300.000,00



JAPAN	120.000.000,00	JPY	72.000.000,00
KENYA	100.000,00	USD	60.000,00
MEXICO	500.000,00	USD	300.000,00
MOZAMBIQUE	700.000,00	USD	420.000,00
NEDERLANDS	2.500.000,00	EUR	1.500.000,00
NEW ZEALAND	4.000.000,00	NZD	2.400.000,00
NIGERIA	100.000,00	USD	60.000,00
ÖSTERREICH	3.000.000,00	EUR	1.800.000,00
PANAMA	250.000,00	USD	150.000,00
PAPUA N. GUINEA	1.000.000,00	USD	600.000,00
PERÚ	300.000,00	USD	180.000,00
PARAGUAY	350.000,00	USD	210.000,00
PHILIPPINES	500.000,00	USD	300.000,00
POLSKA	1.700.000,00	EUR	1.020.000,00
PORTUGAL	1.500.000,00	EUR	900.000,00
PUERTO RICO	250.000,00	USD	150.000,00
REP. DEM. CONGO	250.000,00	USD	150.000,00
SCOTLAND	3.000.000,00	GBP	1.800.000,00
SOUTH AFRICA	6.000.000,00	ZAR	3.600.000,00
SOUTH COREA	4.654.000,00	USD	2.792.400,00
SWEDEN	4.000.000,00	USD	2.400.000,00
REP. CECA	40.000.000,00	CZK	24.000.000,00
REP. DOMINICANA	250.000,00	USD	150.000,00
TANZANIA	1.000.000,00	USD	600.000,00
USA (+ di 500.000 cattolici)	7.500.000,00	USD	4.500.000,00
USA (- di 500.000 cattolici)	3.500.000,00	USD	2.100.000,00
UKRAINA	100.000,00	USD	60.000,00
URUGUAY	200.000,00	USD	120.000,00
VENEZUELA	3.010.000,00	VES	1.806.000,00
TERRA SANTA	OGNI ALIENAZIONE È PROIBITA		

APPENDICE N.3

SINTESI DEGLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE

**per i quali è obbligatorio
avere il permesso del legittimo Superiore gerarchico.⁷¹**

Per amministrare beni di laici, non membri della congregazione. (19)

Per un ufficio secolare che comporti l'onere di rendicontazione. (19)

Per realizzare una fideiussione, anche sui propri beni. (19)

Per esercitare attività affaristica o commerciale. (19)

Per modificare le disposizioni nell'amministrazione, uso e usufrutto dei beni personali dei religiosi dopo la prima professione. (20)

Per rinunciare in modo definitivo alla proprietà dei beni personali (21)

Per una spesa che superi i limiti stabiliti dall'autorità provinciale (29)

Per alienare oggetti preziosi, di valore artistico o frutto di donazioni (30)

Per compiere ogni atto di amministrazione straordinaria (47)

Per affittare o vendere beni immobili, in generale. (53)

Per affittare un bene ad un amministratore o a un parente fino al quarto grado di consanguineità. (53)

Per stipulare un contratto di affitto che superi i 9 anni (53).

Per alienare beni la cui quantità massima superi quella stabilita dalla Santa Sede per le diverse nazioni. (54)

Per poter vendere un bene ad un proprio amministratore o ai propri familiari fino al quarto grado di consanguineità. (54)

⁷¹ Tra parentesi il numero del Direttorio di riferimento.



Inoltre, si suggerisce di considerare i seguenti atti tali da richiedere sempre la consultazione e, se opportuno, approvazione dell'autorità superiore (superiore provinciale o superiore generale).

1. Qualsiasi disposizione che possa pregiudicare la situazione patrimoniale della persona giuridica, ad es.: la concessione in usufrutto, il comodato, il diritto di superficie, il diritto di servitù, l'enfiteusi (cessioni perpetue o a lungo termine che possono comportare la perdita della proprietà) o la liberazione dall'enfiteusi, le ipoteche, le obbligazioni o le garanzie;
2. Acquisto di beni immobili gravosi;
3. Modifica della destinazione o dell'uso dell'immobile;
4. Accettazione di donazioni, eredità e legati;
5. La rinuncia a donazioni, eredità, legati e diritti in genere;
6. L'esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione, restauro e conservazione, manutenzione straordinaria, qualunque sia il loro valore.
7. Qualsiasi atto che si riferisca a beni mobili o immobili di interesse artistico, storico o culturale.